



**2023/0079(COD)**

20.7.2023

## **PARERE**

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD))

Relatrice per parere: Anna-Michelle Asimakopoulou

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. In secondo luogo, ***dato che l'Unione continuerà a fare affidamento sulle importazioni***, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche. In terzo luogo è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In quarto luogo il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione.

##### *Emendamento*

(3) In primo luogo, per garantire in modo efficace l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, tale quadro dovrebbe comprendere misure volte a ridurre i crescenti rischi di approvvigionamento dell'Unione rafforzando le capacità di quest'ultima lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, incluse le fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio, al fine di raggiungere i parametri di riferimento definiti per ciascuna materia prima strategica. In secondo luogo, è opportuno che tale quadro comprenda misure volte ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche ***attraverso la conclusione di accordi commerciali preferenziali e accordi di agevolazione degli investimenti sostenibili, la revisione degli accordi di libero scambio in vigore affinché comprendano capitoli dedicati alle materie prime critiche e la conclusione di accordi di partenariato strategico con paesi terzi***. In terzo luogo è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento esistenti e futuri. In quarto luogo il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell'Unione.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di **materie prime strategiche** dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione

#### *Emendamento*

(6) Per rafforzare le capacità dell'Unione lungo la catena del valore delle materie prime strategiche dovrebbero essere stabiliti parametri di riferimento per orientare gli sforzi e seguire i progressi compiuti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo l'Unione dovrebbe incrementare l'utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di **ciascuna materia prima strategica** dell'Unione. Tenendo presente che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell'Unione, il conseguimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di sviluppare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, l'Unione dovrebbe anche accrescere la propria capacità di trasformazione lungo la catena del valore ed essere in grado di coprire almeno il 40 % del proprio consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche dell'Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell'approvvigionamento di materie prime dell'Unione. Pertanto la capacità di riciclaggio dell'Unione

dovrebbe essere in grado di coprire almeno il 15 % del consumo annuo di **materie prime strategiche** della stessa. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale<sup>30</sup>, che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE.

---

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>30</sup> Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 7

##### *Testo della Commissione*

(7) Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze **comportano** un rischio **elevato** di **perturbazioni degli**

dovrebbe essere in grado di coprire almeno il 15 % del consumo annuo di **ciascuna materia prima strategica** della stessa. L'orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l'energia stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> e con gli obiettivi digitali previsti nell'ambito del decennio digitale<sup>30</sup>, che essi sostengono. Inoltre la creazione di posti di lavoro di qualità, grazie tra l'altro allo sviluppo di competenze e alle transizioni da un posto di lavoro all'altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell'UE.

---

<sup>29</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>30</sup> Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

##### *Emendamento*

(7) Per quanto riguarda alcune materie prime, l'approvvigionamento dell'Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze **creano** un **elevato** rischio **di perturbazione delle catene** di

**approvvigionamenti.** Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico sulle materie prime che fornisce maggiori garanzie contro eventuali rischi di approvvigionamento.

**approvvigionamento. Analogamente, alcune materie prime strategiche provengono da paesi nei quali le attività minerarie sono legate a gravi violazioni dei diritti umani, al deterioramento della governance, a conflitti e alla distruzione dell'ambiente.** Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell'Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 quest'ultima non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l'approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un'attenzione particolare ai paesi con cui l'Unione ha instaurato un partenariato strategico sulle materie prime che fornisce maggiori garanzie contro eventuali rischi di approvvigionamento. **A tale scopo, è opportuno attribuire la priorità alla conclusione di partenariati strategici con i paesi con i quali l'Unione condivide i valori della democrazia e dei diritti umani, come pure norme ambientali e sociali. Il riciclaggio e la reintegrazione dei rifiuti e degli scarti svolgono un ruolo centrale nell'affermazione dell'autonomia europea.**

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione, con il sostegno del comitato, **dovrebbe** individuare nei paesi terzi i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del riciclaggio delle materie prime strategiche. Onde **garantirne**

#### *Emendamento*

(10) Al fine di diversificare l'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, la Commissione **dovrebbe**, con il sostegno del comitato, individuare nei paesi terzi **e nei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE** i progetti strategici che abbiano l'intenzione di operare nel campo dell'estrazione, della trasformazione o del

l'attuazione efficace, **i** progetti strategici dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero rafforzare la **sicurezza** dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile. Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto **anche** della sua **coerenza con la** politica commerciale comune dell'Unione. **Tale** valore potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase della catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro conformemente alle norme internazionali. **Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico.**

riciclaggio delle materie prime strategiche. Onde **garantire** l'attuazione efficace **di detti** progetti strategici **e che i loro benefici siano condivisi in modo equo e giusto tra i vari partner, questi ultimi** dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti **e di una maggiore condivisione delle conoscenze**. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati sulla base di una serie di criteri. Come i progetti dell'Unione, i progetti strategici dei paesi terzi dovrebbero **contribuire a** rafforzare la **resilienza** dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione, dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente ed essere attuati in modo sostenibile **in conformità alla normativa sul dovere di diligenza e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali**. Per quanto riguarda i progetti in mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto della sua **conformità agli obiettivi della** politica commerciale comune dell'Unione. **Qualora ritenga che tali criteri siano soddisfatti e dopo aver informato il Parlamento europeo, la Commissione dovrebbe pubblicare la propria decisione di riconoscimento del progetto come strategico. Un** valore **aggiunto** potrebbe scaturire dal contributo del progetto a più di una fase della catena del valore, **ivi compresa la trasformazione delle materie prime**, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici, **ambientali** e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro **di qualità e il sostegno per le PMI**, conformemente alle norme internazionali, **segnatamente le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), come pure il diritto al consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene e delle comunità locali, in linea con la dichiarazione delle**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia "Global Gateway"<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento

#### *Emendamento*

(28) Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l'integrazione e la redditività dell'investimento, la Commissione, gli Stati membri, **le agenzie nazionali per il credito all'esportazione** e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello nazionale e dell'Unione, e assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l'industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine dovrebbe essere istituito un sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione ed anche degli istituti finanziari pubblici pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe confrontarsi sulle necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e sulle possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un'indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nell'esaminare le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare **di un ulteriore sviluppo e di maggiori finanziamenti** della strategia "Global Gateway"<sup>[42]</sup> **in relazione ai progetti riguardanti le materie prime critiche.**

---

<sup>42</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final).

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 54

#### *Testo della Commissione*

(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, ***è opportuno che*** tali sforzi ***proseguano***. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento ***degli*** obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", che ***contribuiscono*** alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e ***apportano*** un valore aggiunto ***alla produzione in tali paesi***.

#### *Emendamento*

(54) L'Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l'approvvigionamento, ***il riciclaggio e la circolarità delle materie prime***, tali sforzi ***devono essere intensificati***. Per sviluppare e garantire un quadro ***diplomatico e strategico*** coerente per la conclusione di futuri partenariati, ***questi ultimi dovrebbero cercare di conseguire una serie determinata di obiettivi, tra cui il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente atto legislativo, il miglioramento della cooperazione lungo tutta la catena del valore, l'apporto di un contributo all'aumento del valore aggiunto locale nei paesi terzi, l'agevolazione della valutazione congiunta dei progetti strategici all'estero e la garanzia della partecipazione efficace delle comunità interessate***. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell'ambito della loro interazione in sede di comitato ***e dopo aver informato il Parlamento europeo***, discutere e garantire il coordinamento, tra l'altro, sul raggiungimento ***di tali*** obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, sulla scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, ***in particolare quelli che condividono i valori dell'UE in materia di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto***, sul contenuto di tali partenariati e sulla loro coerenza e sulle

potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati *come pure sulla disponibilità di un accesso adeguato ai finanziamenti*. L'Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia "Global Gateway", *l'approccio "Team Europa", la politica commerciale comune e la sua politica di sviluppo e la sua politica estera, che dovrebbero contribuire* alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e *apportare un valore aggiunto al quadro economico e sociale dei paesi partner. I partenariati strategici dovrebbero includere l'impegno dell'Unione a fornire assistenza tecnica per sostenere, tra l'altro, il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. La prestazione di assistenza tecnica avviene in modo trasparente.*

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 55

#### *Testo della Commissione*

(55) Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il

#### *Emendamento*

(55) Per sostenere l'attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e per fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche. Il comitato dovrebbe essere composto dagli Stati membri, *da rappresentanti del Parlamento europeo* e dalla Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori. Al fine di sviluppare le

comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

competenze necessarie per l'esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l'esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, che dovrebbero costituire una rete riunendo le diverse autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l'industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi pertinenti. I pareri e le consulenze del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l'assenza di tali pareri o consulenze non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti ai sensi del presente regolamento.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) la capacità estrattiva dell'Unione è tale da consentire l'estrazione di minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di ***materie prime strategiche*** dell'Unione, nella misura in cui le riserve dell'Unione lo consentano;

##### *Emendamento*

i) la capacità estrattiva dell'Unione è tale da consentire l'estrazione di minerali o concentrati necessari a coprire almeno il 10 % del consumo annuo di ***ciascuna materia prima strategica*** dell'Unione, nella misura in cui le riserve dell'Unione lo consentano;

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 15 % del consumo annuo di ***materie prime strategiche*** dell'Unione;

##### *Emendamento*

iii) la capacità di riciclaggio ***pre-consumo e post-consumo*** dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno il 15 % del consumo annuo di ***ciascuna materia prima strategica*** dell'Unione;

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione stabilisce parametri di riferimento specifici per ciascuna materia prima, tenendo in considerazione le relative caratteristiche e applicando un fattore di ponderazione del volume per tenere conto delle differenze di tonnellaggio in fase di calcolo e aggregazione di tali parametri di riferimento distinti ai fini del raggiungimento di parametri di riferimento complessivi; nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione è tenuta a pubblicare la sua metodologia per il calcolo e la comunicazione di tali parametri di riferimento.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità.

d) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro ***riutilizzabilità, riparabilità,*** circolarità e sostenibilità.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

***d bis) incoraggiare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo di metodi di produzione nonché la scalabilità di materiali sostitutivi con un minore impatto ambientale in Europa.***

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 62

*Testo della Commissione*

(62) "partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco.

*Emendamento*

(62) "partenariato strategico": un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco. ***Tali interessi reciproci dovrebbero includere la promozione e la tutela delle norme ambientali e dei diritti sociali e umani conformemente alla legislazione internazionale e nazionale, nel pieno rispetto delle norme di cooperazione multilaterale. I partenariati strategici favoriscono risultati positivi per entrambi i partner, anche per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze.***

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e ***apporterebbe***

*Emendamento*

e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione, ***poiché comporterebbe la diversificazione***

*un valore aggiunto in tale paese.*

*delle sue catene di approvvigionamento, e per il paese terzo interessato, per il contributo che darebbe allo sviluppo della sua economia locale e alla creazione di pertinenti industrie a valle, compreso lo sviluppo delle industrie di trasformazione locali. Tali progetti dovrebbero rispettare le norme e le convenzioni internazionali in materia di tutela dell'ambiente e dei diritti umani e incoraggiare l'uso di modelli imprenditoriali inclusivi in cui le comunità locali partecipano al processo decisionale.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Per i progetti strategici nei paesi terzi, la Commissione *condivide* la domanda ricevuta con il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l'approvazione esplicita del paese terzo interessato.

##### *Emendamento*

Per i progetti strategici nei paesi terzi, la Commissione *valuta la fattibilità e l'impatto di un progetto sull'autonomia strategica dell'Unione come pure il suo rapporto con l'obiettivo globale del presente regolamento prima di condividere* la domanda ricevuta con il paese terzo il cui territorio è interessato dal progetto proposto. La Commissione non approva la domanda prima di aver ricevuto l'approvazione esplicita del paese terzo interessato *in conformità al suo ordinamento giuridico nazionale e agli impegni internazionali.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Per i progetti strategici nei paesi terzi con i quali l'Unione ha negoziato un accordo di partenariato strategico, la Commissione*

*svolge consultazioni con le autorità di tale paese al fine di garantire la rapida attuazione del progetto.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) i progetti strategici in paesi terzi dovrebbero beneficiare in modo prioritario dei finanziamenti per la strategia "Global Gateway";*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) *i pertinenti* programmi di finanziamento dell'Unione.

d) *strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle agenzie per il credito all'esportazione, delle banche e degli istituti di promozione nazionali.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il sottogruppo permanente trasmette una relazione sull'impiego dei finanziamenti per i progetti relativi alle materie prime critiche nonché sugli ostacoli riguardanti tali finanziamenti e fornisce suggerimenti volti a migliorare l'accesso ai*

*finanziamenti pubblici e privati a livello europeo e degli Stati membri.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) le informazioni sulle distorsioni dei prezzi causate o aggravate dalle scorte strategiche di materie prime critiche o di altro tipo detenute dalle autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici;*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La Commissione fornisce un'analisi supplementare che tiene conto della domanda potenziale che deriverebbe dal rispetto dei parametri di riferimento per la capacità produttiva di cui alla normativa sull'industria a zero emissioni nette. Tale previsione della domanda dovrebbe riflettersi nelle prove di stress.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni tre

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), provvede affinché sia eseguita, quanto meno ogni tre

anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. A tal fine il sottogruppo permanente di cui all'articolo 35, paragrafo 6, lettera c), coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti. ***Su richiesta del comitato la Commissione effettua prove di stress su determinate materie prime critiche.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

##### *Emendamento*

c) i fattori che potrebbero incidere sull'approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, ***le controversie commerciali come anche atti di coercizione economica***, la logistica, l'approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) l'esposizione della catena di approvvigionamento ai rischi di violazioni dei diritti umani e la mancata conformità alle norme internazionali di sostenibilità e, se del caso, alla normativa dell'Unione;***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi e alle distorsioni della concorrenza conformemente al TFUE.

*Emendamento*

4. Le misure nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi **internazionali e all'interno dell'UE** e alle distorsioni della concorrenza **sul mercato dell'Unione** conformemente al TFUE.

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) dell'efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

*Emendamento*

c) dell'efficacia dei partenariati strategici, dei progetti strategici, degli accordi commerciali, **degli accordi di agevolazione degli investimenti sostenibili** e di altri strumenti internazionali e delle attività di sensibilizzazione condotte dall'Unione ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 33 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

1. Il comitato discute periodicamente le tematiche seguenti:

*Emendamento*

1. Il comitato discute periodicamente, **almeno una volta all'anno**, le tematiche seguenti:

**Emendamento 28**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto i**

*Testo della Commissione*

i) al miglioramento della **sicurezza**

*Emendamento*

i) al miglioramento della **resilienza e**

dell'approvvigionamento dell'Unione;

**della sostenibilità** dell'approvvigionamento  
**di materie prime strategiche e critiche**  
dell'Unione;

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

##### *Testo della Commissione*

iii) al miglioramento della cooperazione lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner;

##### *Emendamento*

iii) al miglioramento della cooperazione **e alla condivisione dei benefici** lungo la catena del valore delle materie prime critiche tra l'Unione e i paesi partner **e i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE**;

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**iii bis) al miglioramento dello sviluppo delle industrie locali legate al trattamento delle materie prime nei paesi terzi definiti come economie emergenti o in via di sviluppo e a una migliore integrazione nella catena del valore globale;**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii ter (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**iii ter) al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente, in particolare della biodiversità e della qualità dell'acqua;**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall'Unione nel contesto dei partenariati strategici;

#### *Emendamento*

b) la coerenza e le potenziali sinergie tra la cooperazione bilaterale tra Stati membri e paesi terzi interessati e le azioni svolte dall'Unione nel ***perseguimento e nella negoziazione di accordi di libero scambio con paesi terzi*** nel contesto dei partenariati strategici;

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) la coerenza e le potenziali sinergie e sfide tra le azioni intraprese dall'Unione nel perseguimento e nella negoziazione di accordi di libero scambio e accordi di agevolazione degli investimenti sostenibili con paesi terzi e le azioni svolte dall'Unione nel contesto dei partenariati strategici; il comitato agevola un miglioramento del dialogo e del coordinamento in seno alla Commissione per garantire che tali processi si completino a vicenda e siano opportunamente cadenzati;***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

c) *i* paesi *terzi* che dovrebbero essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei

#### *Emendamento*

c) ***l'elaborazione di un elenco di paesi partner e paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE*** che dovrebbero

seguenti criteri:

essere considerati prioritari per la conclusione di partenariati strategici, tenendo conto dei seguenti criteri:

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

##### *Testo della Commissione*

i) il potenziale contributo alla **sicurezza** dell'approvvigionamento, tenendo conto del potenziale di un paese **terzo** in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche;

##### *Emendamento*

i) il potenziale contributo alla **resilienza** dell'approvvigionamento **dell'Unione di materie prime**, tenendo conto del potenziale di un paese **partner** in termini di riserve e di capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio in relazione alle materie prime critiche **dei paesi partner**;

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) il fatto che il quadro normativo **di un paese terzo garantisca** il monitoraggio, la prevenzione **e** la riduzione al minimo degli impatti **ambientali**, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;

##### *Emendamento*

ii) il fatto che **un paese terzo esprima interesse affinché il suo** quadro normativo **e la relativa attuazione garantiscano** il monitoraggio, la prevenzione, la riduzione al minimo **e la compensazione** degli impatti **negativi a livello sociale e ambientale delle attività minerarie**, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, **tra cui le politiche volte a contrastare il lavoro forzato e in particolare il lavoro minorile**, e un impegno significativo con le comunità locali **interessate, ivi comprese le comunità indigene, e l'attiva partecipazione di queste ultime al processo decisionale nell'ambito dei progetti strategici**, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti **e responsabili, tra**

*cui le misure anticorruzione e di dovuta diligenza, e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;*

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii bis) l'esistenza, effettiva o potenziale, di accordi commerciali preferenziali o di negoziati in corso per accordi commerciali con paesi terzi;*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv bis) l'efficacia dei fondi stanziati dall'Unione per i progetti locali e in particolare per quelli derivanti dal Global Gateway;*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera c – punto iv ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv ter) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, se i partenariati possano contribuire alla formalizzazione del settore minerario, in particolare quello artigianale e su piccola scala.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *La Commissione pubblica una relazione annuale che illustra i benefici apportati nell'anno precedente da ciascuno degli accordi di partenariato strategico; la relazione comprende:*

- a) un elenco aggiornato di tutti gli accordi di partenariato strategico esistenti;*
- b) un elenco aggiornato di tutti i negoziati in corso relativi agli accordi di partenariato strategico;*
- c) un elenco prioritario di potenziali accordi di partenariato strategico conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c);*
- d) un elenco dei progetti pertinenti agevolati dai partenariati strategici e un'analisi del modo in cui tali progetti hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;*
- e) un elenco aggiornato di tutti i progetti ai quali è stato concesso lo status di progetto strategico che sono situati in paesi terzi.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) sostengono la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici.

b) sostengono la Commissione nell'attuazione **efficace** delle misure di cooperazione definite nei partenariati strategici.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) coordinano le attività delle loro banche di sviluppo, delle agenzie per il credito all'esportazione e di altri istituti pubblici sotto la loro supervisione al fine di sostenere l'attuazione e il finanziamento di progetti strategici condotti in paesi terzi.*

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. I partenariati strategici conclusi dall'Unione con paesi terzi prevedono misure che contribuiscono:*

- i) al miglioramento della resilienza e della sostenibilità dell'approvvigionamento dell'Unione di materie prime di cui agli allegati I e II;*
- ii) al raggiungimento del parametro di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);*
- iii) al miglioramento della cooperazione e della responsabilità condivisa tra l'Unione e i paesi partner lungo la catena del valore delle materie prime critiche, nel conseguimento degli obiettivi di partenariato concordati, rispettando nel contempo il margine di manovra politico dell'Unione e dei paesi partner;*
- iv) allo sviluppo economico e sociale nei paesi partner, in particolare per le economie emergenti e in via di sviluppo, mediante un quadro di governance che riconosca priorità ai diritti umani,*

*favorendo al contempo l'adozione di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale e pratiche di economia circolare nonché condizioni di lavoro dignitose;*

*v) per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, all'incremento del valore aggiunto locale mediante il sostegno allo sviluppo delle capacità di estrazione, trasformazione e riciclaggio, anche attraverso l'agevolazione o il sostegno di investimenti privati e pubblici;*

*vi) per i paesi partner che l'hanno ratificata, all'avanzamento della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;*

*vii) alla condivisione di conoscenze e competenze che sarebbe proficua per lo sviluppo delle industrie locali.*

#### **Emendamento 44**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Per quanto concerne la partecipazione del Parlamento europeo all'istituzione e al monitoraggio di partenariati strategici:*

*i) se il comitato decide di avviare discussioni al fine di istituire un nuovo partenariato, ne informa il Parlamento europeo;*

*ii) una volta conclusi i negoziati su un partenariato strategico, la Commissione ne informa il Parlamento e gli concede tempo sufficiente perché esprima il suo parere prima della firma del partenariato;*

*iii) una volta che un partenariato strategico è entrato in vigore, il Parlamento europeo può valutare il*

*partenariato ogni tre anni ed esprimere il proprio parere sull'importanza di mantenere, rafforzare o porre fine a tale partenariato.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Il comitato è composto dagli Stati membri e dalla Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione.

###### *Emendamento*

1. Il comitato è composto dagli Stati membri, ***dai deputati del Parlamento europeo*** e dalla Commissione. Il comitato è presieduto dalla Commissione.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera c bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***c bis) ogni sei mesi con gli osservatori dello sportello unico per consentire a tali rappresentanti di condividere le migliori pratiche e coordinare meglio i loro metodi di lavoro.***

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici a norma dell'articolo 15; sono invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del gruppo Banca europea per gli investimenti,

###### *Emendamento*

a) un sottogruppo incaricato di discutere e coordinare il finanziamento dei progetti strategici a norma dell'articolo 15; sono invitati in qualità di osservatori rappresentanti delle banche e degli istituti di promozione nazionali, ***delle agenzie per il credito all'esportazione***, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, del

di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;

gruppo Banca europea per gli investimenti, di altre istituzioni finanziarie internazionali, compresa la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e, se del caso, di istituti finanziari privati;

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) un sottogruppo che riunisce gli osservatori dello sportello unico per far sì che si incontrino a intervalli regolari e promuovano una maggiore convergenza nel processo decisionale tra gli Stati membri;***

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) un sottogruppo che riunisce rappresentanti delle imprese e dell'industria, compresi i rappresentanti di pertinenti settori strategici e delle PMI, in grado di fornire informazioni e conoscenze al comitato;***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera d quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d quater) un sottogruppo che riunisce scienziati, esperti e organizzazioni specializzate nell'estrazione e nella produzione***

*sostenibili di materie prime critiche allo scopo di valutare le disposizioni in materia di sostenibilità dei progetti strategici accettati.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 35 – paragrafo 7 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il comitato riferisce al Parlamento europeo una volta all'anno. I documenti di riunione e le decisioni del comitato sono a disposizione del Parlamento europeo.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e pubblica, almeno ogni *tre* anni, una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento di tali obiettivi.

La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e pubblica, almeno ogni *due* anni, una relazione che illustra nel dettaglio i progressi compiuti dall'Unione verso il conseguimento di tali obiettivi.

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione, tenendo conto della consulenza del comitato, valuta l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 15 e pubblica, almeno ogni due anni, una*

*relazione sulla capacità dei promotori dei progetti di accedere a finanziamenti per progetti relativi alle materie prime critiche, in cui si definiscono le opportunità, le strozzature, gli sforzi e gli investimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La prima relazione è redatta entro **il [OP: inserire: quattro]** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

##### *Emendamento*

La prima relazione è redatta entro **due** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni quantitative sull'entità dei progressi compiuti dall'Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

##### *Emendamento*

2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni quantitative sull'entità dei progressi compiuti dall'Unione verso il raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b). **La relazione tiene conto del ruolo svolto dalle disposizioni di cui all'articolo 15 nel contribuire al rispetto di tali parametri di riferimento ed esamina se le disposizioni sono adeguate.**

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e modifica dei regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0160 – C9-0061/2023 – 2023/0079(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 8.5.2023
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 8.5.2023
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	15.6.2023
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Anna-Michelle Asimakopoulou 27.4.2023
<b>Esame in commissione</b>	24.5.2023
<b>Approvazione</b>	19.7.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                 35 - :                 0 0 :                 2
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Thierry Mariani, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Neved'álová, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marek Belka, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Javier Moreno Sánchez
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Aguilera, Francisco Guerreiro, Mikuláš Peksa, Lucia Vuolo

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ID	Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani
NI	Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, José Manuel García-Margallo y Marfil, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Sven Simon, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler
Renew	Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaëla, Catharina Rinzema, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	Clara Aguilera, Marek Belka, Bernd Lange, Margarida Marques, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Katarína Roth Nevedálová, Joachim Schuster, Kathleen Van Brempt
The Left	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Heidi Hautala, Mikuláš Peksa

0	-

2	0
ID	Roman Haider
NI	Enikő Győri

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti